

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Agostino CHIAPPINIELLO	Presidente
Enrico TORRI	Consigliere relatore
Fernanda FRAIOLI	Consigliere
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere
Donatella SCANDURRA	Consigliere

ha pronunciato

SENTENZA

nel giudizio pensionistico d'appello iscritto al n. 54496 del Registro di Segreteria, proposto dall'INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Caliulo, Lidia Carcavallo, Antonella Patteri e Sergio Preden, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria n. 29

CONTRO

P. G., rappresentato e difeso dall'avv. Santo Delfino, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Villa San Giovanni (Reggio Calabria) via Zanotti Bianco n. 33

PER L'ANNULLAMENTO

della sentenza n. xx/xxxx emessa dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Calabria della, depositata in data xx xxxxxx xxxx.

*Visti* gli atti e i documenti di causa.

*Uditi*, nella pubblica udienza dell'11 giugno 2020, su delega, l'avv. Giuseppina Giannico per l'INPS e l'avv. Andrea Lippi per l'appellato.

#### FATTO

Il signor P. G., ex maresciallo aiutante della Guardia di Finanza e titolare di trattamento di inabilità, ha adito la Sezione regionale calabrese della Corte dei conti chiedendo, tra l'altro, la declaratoria del suo diritto alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione sulla quota calcolata col sistema retributivo dell'aliquota del 44% di cui all'art. 54 del DPR n. 1092/1973; ha fatto presente di aver maturato alla data del 31 dicembre 1995 un'anzianità pari a 6 anni e 2 mesi e che l'Istituto ha calcolato la pensione applicando la disposizione contenuta nell'art. 44 del DPR n. 1092/1973 attribuendo le aliquote previste per il personale civile.

Con la sentenza in epigrafe la Corte territoriale ha accolto il ricorso per quanto attiene al riconoscimento del diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione sulla quota calcolata col sistema retributivo dell'aliquota di cui all'art. 54 comma 1 del DPR n. 1092/1973, con gli accessori di legge.

Con il presente gravame l'INPS deduce l'illegittimità della sentenza per i motivi che seguono.

Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 54 del DPR n. 1092/1973. L'appellato, al 31 dicembre 1995 (data entro la quale si esaurisce il calcolo così detto retributivo per le pensioni definite col sistema misto) aveva maturato un'anzianità pari a 6 anni e 2 mesi, come documentato dal provvedimento di liquidazione della pensione. L'art. 54 del dpr n. 1092/1973

non può in ogni caso trovare applicazione nella fattispecie in quanto volto a disciplinare le posizioni degli assicurati che alla data del 31 dicembre 1995 avevano un'anzianità compresa fra i quindici ed i venti anni. Poiché l'interessato poteva vantare a quel momento un'anzianità inferiore ai quindici anni, la disposizione invocata è del tutto inconferente. La Sezione regionale si è limitata ad affermare che l'art. 54 comma 1 del DPR n. 1092/1973 si applica a tutti i militari che cessano dal servizio con un'anzianità superiore ai quindici anni; in tal modo ha però erroneamente ritenuto che detta disposizione rechi la disciplina per il calcolo dell'intero trattamento pensionistico, senza considerare che, al cospetto di un assicurato che pacificamente è assoggettato al sistema di calcolo c.d. misto, la norma in esame, a tutto concedere, pur nella non condivisibile interpretazione offerta dalla Corte, può spiegare efficacia fino al 31 dicembre 1995, posto che dal 1° gennaio 1996 trova spazio il calcolo col sistema contributivo di cui alla legge n. 335/1995. L'efficacia dell'art. 54 del DPR n. 1092/1973 limitata al 31 dicembre 1992 o al 31 dicembre 1995 non si ricava dal testo della norma in esame, ma dal fatto che con la legge n. 335/1995 a far tempo dal 1° gennaio 1996 è stato introdotto il sistema di calcolo pensionistico contributivo che incide anche sui soggetti che, come l'appellato, a quella data vantavano un'anzianità lavorativa inferiore ai diciotto anni. In sostanza, dal 1° gennaio 1996 non hanno più alcuna rilevanza le aliquote previste dal DPR n. 1092/1973; se pertanto al 31 dicembre 1995 l'assicurato vantava un'anzianità pari a 6 anni e due mesi, non si può calcolare la quota retributiva muovendo dall'aliquota del 44% prevista per i soggetti che possono accedere alla pensione con un'anzianità non inferiore a quindici anni.

Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 54, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.1092 e dell'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 535.

Ove la Corte ritenesse di non accogliere il primo motivo di gravame, si deduce quanto segue.

Si osserva, preliminarmente, che l'Istituto è a conoscenza del precedente di questa Corte secondo cui l'aliquota del 44%, prevista dall'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, trova applicazione anche nell'operazione di calcolo della quota retributiva di una pensione attratta al sistema misto, ossia una interpretazione dell'art. 54 nel senso che l'aliquota del 44% vada applicata a coloro che, alla data del 31 dicembre 1995, possiedano un'anzianità contributiva compresa tra i 15 e i 20 anni. La questione controversa è se la disposizione dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, nella parte in cui prevede che «La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile [...]», trovi applicazione solo nell'ipotesi di liquidazione della pensione retributiva sulla base di una complessiva anzianità di servizio compresa fra i 15 ed i 20 anni, ovvero se essa possa essere invocata anche nella liquidazione della quota retributiva di una pensione mista ex art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995. La Sezione regionale ha ritenuto che la ridetta aliquota è destinata ad applicarsi pure nella seconda delle due ipotesi sopra enunciate. Tale assunto non può essere condiviso, poiché non conforme con il tenore della normativa di riferimento ed incompatibile con l'interpretazione sistematica di essa. Al riguardo si osserva che la fattispecie è disciplinata non solo dall'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, ma anche dall'art. 1 della legge n. 335/1995. È infatti

pacifico in causa che la pensione di cui si discute è un trattamento da liquidare con il sistema c.d. misto tipizzato proprio dalla ripetuta legge n. 335/1995. L'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995 prevede che, nei confronti dei lavoratori che alla data del 31 dicembre 1995 abbiano un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni, la pensione è determinata «dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data; b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo». La controversia riguarda le modalità di calcolo della prima delle due quote, ossia quella retributiva. Il *thema decidendum* impone allora di valutare se la ridetta quota di pensione possa o meno essere determinata con l'applicazione della aliquota di rendimento unitaria prevista dall'art. 54, primo comma, del d.P.R. n. 1092/1973. La particolarità di tale aliquota è quella di prevedere non già un valore percentuale riferito ad ogni singolo anno di servizio, ma piuttosto un valore percentuale unitario riferito ad un periodo pluriennale di servizio. Più in particolare, secondo la disciplina del menzionato art. 54, nella "forbice" compresa fra i 15 ed i 20 anni di servizio viene riconosciuto, sempre e comunque, il 44% della base pensionabile. Ad avviso dell'INPS, tale peculiare caratteristica dell'aliquota in discorso la rende incompatibile con le nuove modalità di calcolo per quote previste dalla legge n. 335/1995. Con il primo comma dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 il Legislatore ha inteso offrire un eccezionale beneficio al militare che abbia maturato la minima

anzianità utile per la pensione (15 anni nell'ipotesi di cessazione dal servizio permanente effettivo per cause diverse dalla domanda, decadenza o perdita del grado; cfr. art. 52, primo e terzo comma, del d.P.R. n. 1092/1973), assicurandogli un trattamento pensionistico parametrato a quello che avrebbe ottenuto solo dopo 20 anni di servizio. La disposizione in argomento prevede una sorta di bonus destinato ad incrementare il trattamento dei pensionati titolari della minima anzianità di servizio, e non può mai essere invocata per pensioni liquidate sulla base di un'anzianità di servizio maggiore dei 20 anni, come è nel caso di specie. La eccezionale previsione di cui all'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 è del tutto incompatibile con il sistema di calcolo "per quote" di una pensione liquidata nel regime misto sulla base di oltre 20 anni di servizio. In questo frangente, difatti, l'utilizzo del meccanismo di equiparazione dell'aliquota fra i quindici ed i venti anni darebbe vita ad effetti palesemente distorsivi, consistenti nell'attribuire un notevolissimo vantaggio pensionistico a lavoratori che, per avere maturato oltre venti anni di servizio, all'evidenza non rientrano nella platea di coloro i quali - secondo la lettera e lo spirito della norma - meritano il riconoscimento di tale speciale miglioramento.

L'interpretazione sostenuta dall'Istituto, secondo la quale la più volte ripetuta aliquota unitaria di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973 non può trovare impiego nella liquidazione della quota retributiva di una pensione mista, non solo è perfettamente compatibile con la lettera e con la *ratio* della complessiva normativa di riferimento, ma è pure l'unica costituzionalmente coerente. Deve dunque affermarsi che la parte retributiva della pensione deve essere determinata applicando non già l'aliquota unitaria globale, bensì l'aliquota di

accrescimento specificamente tarata sulla reale anzianità di servizio alla quale deve essere commisurata la medesima quota della pensione. Del resto è lo stesso art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995 che, nel prevedere che la quota retributiva sia «corrispondente» alle «anzianità acquisite» anteriormente al 31 dicembre 1995, impone di parametrare tale quota ad un'anzianità reale, e non a quella meramente fittizia scaturente dall'applicazione della eccezionale previsione dei «15 vale 20» di cui al primo comma dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973. In conclusione, il calcolo della quota retributiva di una pensione liquidata sulla base di oltre 20 anni di servizio è inconciliabile con l'eccezionale aliquota globale del 44%, di talché la ridetta quota non può che essere calcolata mediante l'applicazione di una scala di accrescimento annuale che consenta l'esatta valorizzazione della reale anzianità di servizio maturata al 31 dicembre 1995.

Né la percentuale annuale può essere determinata muovendo da un'aliquota di favore prevista espressamente per i militari che cessano dal servizio con anzianità compresa tra i quindici ed i venti anni e che equipara l'anzianità di quindici anni a quella di venti anni, opzione normativa plausibile per gli assicurati che cessano dal servizio e accedono al trattamento pensionistico, ma non per coloro che continuano a lavorare maturando un'anzianità superiore ai venti anni.

Per le suesposte considerazioni, l'Istituto nazionale della Previdenza Sociale chiede l'accoglimento del gravame e l'annullamento della sentenza impugnata. Con le conseguenze di legge in ordine alle spese processuali.

Con due memorie difensive l'appellato ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della decisione in epigrafe.

Nell'odierna pubblica udienza, su delega, l'avv. Giuseppina Giannico per l'INPS e l'avv. Andrea Lippi per l'appellato hanno concluso come in atti.

## DIRITTO

L'appello è infondato.

La giurisprudenza maggioritaria di questa Corte ha affermato – in relazione ai militari andati in pensione con il c.d. sistema misto (art. 1, comma 12, legge n. 335/1995) ed aventi, alla data del 31.12.1995, un servizio utile inferiore ai 18 anni – la sussistenza del diritto alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota di rendimento (pari al 44%) di cui all'art. 54, comma 1, del D.P.R. n. 1092/1973 (cfr. Sez. II n. 394/2019).

La suddetta disposizione prevede: “La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile.”.

L'art. 1, comma 12, lett. a), della legge n. 335/95, nel disciplinare le modalità di calcolo della quota retributiva per i lavoratori che alla data del 31 dicembre 1995 potevano far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, ha fatto in sostanza riferimento, quanto “alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995”, al “sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data”, con l'effetto che le norme di tale “sistema retributivo” restano differenziate per i civili (nei cui confronti trova applicazione l'aliquota del 35% sulla base pensionabile per i primi quindici anni di servizio effettivo, ex art. 44 d.P.R. n. 1092/73), e per i militari (nei cui confronti trova applicazione l'aliquota del 44% sulla base pensionabile per i primi quindici anni di servizio utile, ex art. 54 d.P.R. n.

1092/73); inoltre, per i civili tale aliquota è aumentata dell'1,80% per ogni ulteriore anno di servizio utile sino al 18 anno (ex art. 44 d.P.R. n. 1092/73), mentre per i militari la medesima aliquota stessa rimarrà invariata al 44%, ai fini della misura della pensione c.d. retributiva, nel periodo di tempo che va dai quindici ai venti anni di servizio utile (ex art. 54 d.P.R. n. 1092/73).

Quanto al perimetro del beneficio, ovvero se l'art. 54 d.P.R. n. 1092/73 trovi applicazione per i soli militari che alla data del 31 dicembre 1995 avevano maturato più di 15 e meno di 18 anni di servizio utile, ovvero debba essere applicato a tutti militari titolari di trattamento pensionistico calcolato con il c.d. sistema misto, prescindendosi dal numero di anni di servizio utile maturati al 31 dicembre 1995 (nel caso di specie il ricorrente, alla predetta data, aveva maturato un'anzianità pari ad anni 6 e mesi 2, come dichiarato dall'INPS) – la soluzione interpretativa più corretta è quella di applicare *pro quota* (nei limiti, cioè, del 2,93% della base pensionabile per ogni anno di servizio utile) la più favorevole aliquota di cui all'art. 54 d.P.R. n. 1092/73 anche ai militari che alla data del 31 dicembre 1995 avevano maturato meno di quindici anni di servizio utile. (Sezione Seconda centrale d'appello, sent. n. 308 del 2019).

Invero, il richiamo di cui all'art. 1, co. 12, lett. a, della legge n. 335/95 alle disposizioni del c.d. sistema retributivo (artt. 44 e 54 d.P.R. n. 1092/73), consente all'interprete di assicurare in ogni caso una quota di pensione disciplinata con il più favorevole sistema retributivo a tutti indistintamente i lavoratori che alla data del 31 dicembre 1995 potevano far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, a prescindere dall'effettiva anzianità contributiva del lavoratore.

Ne consegue, l'irrelevanza nella specie del riferimento temporale ai quindici anni di servizio utile contenuto nell'art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1094/73 ("La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile"), che trova spiegazione unicamente in relazione al precedente art. 52, comma 1, del d.P.R. n. 1094/73, secondo cui "L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo hanno diritto alla pensione normale se hanno raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo.". In sostanza, il d.P.R. 1092/1973 non poteva disciplinare la fattispecie all'esame, la cui peculiarità scaturisce dall'art. 1, comma 12, della l. 335/1995, che aggancia la quota retributiva all'anzianità maturata al 31.12.1995, qualunque essa sia; la normativa del 1973, prevedeva infatti solo l'aliquota di rendimento al raggiungimento del quindicesimo anno d'anzianità (che era, all'epoca, il minimo pensionabile), stabilendo il 35% per i civili e il 44% per i militari.

In sostanza, il riferimento ai quindici anni di servizio utile contenuto nell'art. 54 trova giustificazione nel fatto che all'epoca questo era il minimo pensionabile. Mentre il richiamo di cui all'art. 1, co. 12, lett. a), legge n. 335/95, alle disposizioni del sistema retributivo (artt. 44 e 54 d.P.R. n. 1092/73), deve intendersi riferito esclusivamente alle diverse aliquote (rispettivamente del 35% e del 44%) applicabili alla base pensionabile del personale civile e militare, senza alcuna incidenza del limite temporale dei quindici anni, considerato che nel sistema misto il diritto alla liquidazione di una quota di pensione con il sistema retributivo spetta a tutti i lavoratori "che

alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni".

Ne deriva che nei confronti del ricorrente può trovare applicazione, nei limiti dell'effettiva anzianità contributiva posseduta al 31 dicembre del 1995, l'aliquota di rendimento del 44%, prevista per i militari dall'art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/73, siccome statuito nella sentenza impugnata (cfr. pag.6).

Il ricorso è dunque infondato e va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e pertanto l'appellante è tenuto alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte appellata, liquidate come da dispositivo, ai sensi dell'art. 31 del codice della giustizia contabile.

P.Q.M.

la Sezione Prima giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando, respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata.

Condanna l'appellante INPS a rifondere alla parte appellata le spese di costituzione e difesa, liquidate in € 1.500,00, da distrarre in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'11 giugno 2020.

ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(F.to Cons. Enrico Torri)

(F.to Pres. Agostino Chiappiniello)

Depositata il 17 giugno 2020

Il Dirigente

F.to Sebastiano Alvise Rota